

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la q.l.c., promossa dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, sull'art. 44, comma 4, cod. proc. amm. nella parte in cui tale disposizione subordinava la possibilità di rinnovazione della notifica nulla, in caso di mancata costituzione del soggetto intimato, all'assenza di una causa imputabile al notificante. Sproporzione tra mezzo e fine oltre che la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante per un vizio esterno all'atto di esercizio dell'azione stessa, gli elementi che connotano l'iter argomentativo della pronuncia.

La q.l.c. è stata dichiarata manifestamente infondata in relazione al parametro dell'art. 76 Cost. (eccesso di delega).

Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2021, n. 148 – Pres. Coraggio, Red. San Giorgio

Giustizia amministrativa – Codice del processo amministrativo – Nullità della notificazione – Rinnovazione – Limiti – Incostituzionalità

È incostituzionale l'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole “, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (1).

I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la q.l.c. - promossa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 20 aprile 2020, n. 2489 (in *Foro amm.*, 2020, 811, oggetto della News US in data 4 maggio 2020) - della disciplina contenuta nell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole “, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,” in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 24, 113 Cost.

La fondatezza delle questioni sollevate è stata esclusa, invece, in relazione al diverso parametro dell'art. 76 Cost. (eccesso di delega).

La vicenda contenziosa nella quale si è innestato il giudizio incidentale di costituzionalità nasce da un atto di appello, promosso dalla parte privata, notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale, in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 25 c.p.c., con conseguente nullità della notificazione, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

Poiché non risultava soddisfatta l'(unica) condizione posta dalla legge ai fini della rinnovazione (ossia che l'esito negativo della stessa fosse dipeso da causa non imputabile al notificante), il Collegio aveva escluso la praticabilità di detta rinnovazione.

II. – L’*iter* argomentativo in base al quale la Corte è giunta alla declaratoria di incostituzionalità, *in parte qua*, della norma, è così articolato:

a) con riferimento all’eccesso di delega (art. 76 Cost.) – nel senso della declaratoria di manifesta infondatezza dello specifico profilo – va ribadito l’approdo ermeneutico esplicitato in due precedenti sentenze, ossia:

a1) sentenza 31 gennaio 2014, n. 18 (in *Foro it.*, 2014, I, 1028), con la quale è stata dichiarata la non fondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 44, comma 4, cod. proc. amm., censurato, in riferimento all’art. 76 Cost., per contrasto con l’art. 291, primo comma, c.p.c., nella quale è stato negato che l’art. 291, primo comma, cod. proc. civ. sia espressivo di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo e a questo *naturaliter* riferibile;

a2) sentenza 26 giugno 2018, n. 132 (in *Guida al dir.*, 2018, 31, 84, con nota di PONTE; *Giur. cost.*, 2018, 1384, con nota di SCOCA; *Dir. proc. amm.*, 2019, 928, con nota di ROSSETTI; (oggetto della News US in data 6 luglio 2018) con cui è stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., nella parte in cui, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana *ex nunc* la nullità della notificazione del ricorso, faceva “*salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione*”. Ciò sul rilievo che detta disposizione: I) in violazione dell’art. 76 Cost., si poneva in contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 69 del 2009 (che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori nonché di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali); II) più specificamente, è stata ritenuta in contrasto con l’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che è espressione del principio generale di sanatoria *ex tunc* della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo; III) non era in linea né con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili, né con la giurisprudenza del Consiglio di Stato antecedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, relativa alla nullità della notificazione del ricorso; né, infine, con la giurisprudenza costituzionale;

a3) tale ultima sentenza ha, per contro, riaffermato che non può essere riconosciuta valenza di principio generale all’art. 291 c.p.c. e che “*la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente all’entrata in vigore del codice [del*

processo amministrativo] escludeva la rinnovazione in caso di nullità imputabile al notificante, valorizzando la peculiare struttura del processo amministrativo”;

- b) con riferimento agli ulteriori parametri di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost. la cui violazione è stata fondatamente censurata, su un piano generale:
 - b1) il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio;
 - b2) l’art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale;
- c) più specificamente, la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende, sul rilievo che:
 - c1) il difetto di proporzione tra il mezzo e il fine è reso evidente dall’effetto combinato che sull’esercizio del diritto di azione producono: I) da un lato, la denunciata limitazione alla rinnovazione della notifica; II) dall’altro, la decadenza dall’impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a. (ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale);
 - c2) se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione a detto termine assolve all’essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l’interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo (Corte cost. 4 maggio 2017, n. 94 (in *Foro it.*, 2017, I, 2952, con nota di TRAVI; *Guida al dir.*, 2017, 22, 98, con nota di MASARACCHIA; *Resp. civ. e prev.*, 2017, 1578, con nota di FOÀ; *Giornale dir. amm.*, 2017, 662 (m), con nota di CORTESE; *Giur. cost.*, 2017, 967, con nota di SCOCA; *Dir. proc. amm.*, 2018, 1069, con nota di MARRA), tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all’atto di esercizio dell’azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante;

- c3) l'effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio, ma non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest'ultima un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione, strumentale e servente, di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio;
- c4) è proprio in ragione del rapporto di accessorietà che intercorre tra il procedimento notificatorio e l'atto da notificare che si giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l'inesistenza;
- c5) se, dunque, le forme degli atti processuali non sono "*fine a se stesse*", ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito, essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, la limitazione, posta dall'art. 44, comma 4, c.p.a, della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza;
- c6) inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine – e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso – comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

d) con sentenza Corte cost., 31 gennaio 2014, n. 18, cit. la Corte costituzionale nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, 4° comma, cod. proc. amm., in riferimento all'art. 76 Cost, ha affermato che:

d1) "*la peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all'applicabilità*" della regola di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., atteso che, nel processo amministrativo, "*caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all'amministrazione resistente (ed almeno a un controinteressato)*";

- d2) pertanto il legislatore delegato, nell'esercizio della delega avente ad oggetto il riordino del processo amministrativo, in modo corretto ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell'art. 44 c.p.a., *"a torto impugnata dal rimettente", "con la quale si esplicita l'esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso"*;
- d3) peraltro, *"coerentemente"*, lo stesso legislatore delegato *"ha abrogato, per incompatibilità, la disposizione che aveva precedentemente esteso al giudizio amministrativo l'applicabilità dell'art. 291, 1° comma, c.p.c."*, ossia l'art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009: *"disposizione, quest'ultima, che, seppur contenuta nella stessa l. n. 69 del 2009, non si inseriva però all'interno della delega di cui all'art. 44, bensì nel diverso quadro normativo del processo civile, di cui al successivo art. 46"*;
- e) sull'applicazione dell'art. 291 al giudizio amministrativo dopo l'entrata in vigore del codice approvato con d. lgs. n. 104 del 2010:
- e1) Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5419 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2011, 10, 3097), secondo cui *"la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, comporta un vizio della notificazione, che può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal Giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate"*);
- e2) Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2011, n. 4716 del 2011 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 2373), secondo cui *"Ai sensi dell'art. 46, 24° comma, l. 18 giugno 2009 n. 69 e prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, anche nel processo amministrativo trovava applicazione l'art. 291 c.p.c., nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di ordinare la rinnovazione della notifica nulla perché errata, ma non inesistente"*;
- f) sull'applicazione dell'art. 291 c.p.c. al giudizio amministrativo in epoca anteriore al codice approvato con d. lgs. n. 104 del 2010
- f1) Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 1989, n. 286 (in *Cons. Stato*, 1989, I, 591), citata nella sentenza in rassegna, secondo cui *"Le modalità di notificazione dell'appello, previste dall'art. 330 c.p.c., richiamato dall'art. 6, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, se inosservate, comportano la nullità della notificazione, non la sua inesistenza né la nullità dell'appello in sé; pertanto, trovano applicazione i principi della sanatoria dell'atto processuale nullo in caso di raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), della retroattività della sanatoria, ancorché la costituzione sia"*

avvenuta dopo il decorso del termine per la proposizione del gravame (argomentando dall'art. 164 c.p.c.) e dell'obbligo del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione nulla, in caso di mancata costituzione del destinatario della notifica, con esclusione, in tal caso, di ogni decadenza (art. 291, 1° comma, c.p.c.)";

- f2) Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1987, n. 179 (in *Cons. Stato*, 1987, I, 407), secondo cui *"Nella notificazione del ricorso giurisdizionale vanno considerati scusabili gli errori procedurali che siano imputabili non tanto al ricorrente quanto agli organi dei quali egli è tenuto, per legge, ad avvalersi; errori che, perciò, non devono incidere sul diritto di tutela giurisdizionale, ma costituiscono invece legittimo presupposto per la rimessione in termini del ricorrente in primo grado allo scopo di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso"*;
- f3) Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 1986, n. 121, in *Cons. Stato*, 1986, I, 187 (m), citata nella sentenza in rassegna, secondo cui *"La materia della rinnovazione della notificazione del ricorso giurisdizionale non trova la propria disciplina nell'art. 36, 2° comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, il quale, pur prevedendo in astratto «la possibilità di rinnovare od integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile», non è mai divenuto operante per mancanza del preannunciato regolamento; occorre, quindi, far riferimento ai principi generali del processo civile, desumibili dall'art. 291, 1° comma e dall'art. 350, 1° comma c.p.c., i quali prevedono che, in caso di notifica nulla dell'atto introduttivo del giudizio, deve fissarsi un termine perentorio per rinnovarla e che la rinnovazione impedisce ogni decadenza"*);
- g) sull'applicazione dell'art. 291 c.p.c., nel processo civile, anche alle impugnazioni, nonostante il termine perentorio della notifica dell'atto introduttivo:
- g1) Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2018, n. 19826 (in *Giust. civ. Mass.*, 2018), secondo cui *"In materia di appello proposto nei confronti della P.A., la notifica della citazione effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, è nulla e, pertanto, deve esserne ordinato il rinnovo ex art. 291 c.p.c."*;
- g2) Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2017, n. 5853 (in *Mass.*, 2017, 215), secondo cui *"La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. - anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11*

del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata”;

- g3) Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28640, citata nella sentenza in rassegna, secondo cui *“In tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente; ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, una volta che sia stata effettuata tempestivamente la seconda notifica, l’appello non può essere dichiarato inammissibile”;*
- g4) Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2011, n. 10464, citata nella sentenza in rassegna, secondo cui *“La notificazione dell’atto di appello consegnato ad un avvocato qualificatosi collega di studio del difensore ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente al momento della costituzione in giudizio, anziché in quello variato in corso di causa e risultante dall’albo professionale, non deve ritenersi inesistente ma nulla, in quanto l’atto, pur se 1° e 3° comma dell’art. 330 c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica; pertanto, ove la parte sia rimasta contumace in appello, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”;*
- h) sulla *ratio* della necessaria limitazione dei casi in cui l’errore processuale può compromettere in modo irrimediabile l’azione: Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77 del 2007 (in *Foro it.*, 2007, I, 1009, con nota di ORIANI; *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2007, 300, con nota di STECCANELLA; *Urbanistica e appalti*, 2007, 814, con nota di SIGISMONDI; *Riv. giur. edilizia*, 2007, I, 487, con nota di SANDULLI; *Giust. amm.*, 2007, 379 (m), con nota di PETRI; *Dir. proc. amm.*, 2007, 796, con nota di SIGISMONDI; *Guida al dir.*, 2007, 13, 89, con nota di FINOCCHIARO, CLARICH; *Giur. cost.*, 2007, 726, con nota di MANGIA; *Riv. dir. proc.*, 2007, 1577, con nota di ACONE; *Giur. it.*, 2008, 693 (m), con nota di FRASCA; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2007, 2103 (m), con nota di SCOGNAMIGLIO), citata nella sentenza in rassegna, secondo cui *“l’erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l’errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale”* e che *“Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile”* (facendosi, in tal caso, riferimento alla disciplina sull’individuazione del giudice competente);

- i) sulla notificazione delle impugnazioni entro termini perentori (tutte citate nella sentenza in rassegna): Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2011, n. 19702, in *Foro it.*, 2012, I, 127; sez. I, 15 settembre 2011, n. 18849, in *Guida al dir.*, 2012, 6, 75, solo massima; sez. II, 12 maggio 2011, n. 10464, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 739; sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28640, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1847; sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5212, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 313); con specifico riferimento all'estensione al giudice tributario per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, Cass. civ., sez. trib., 2 agosto 2000, n. 10136, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1691;
- j) sull'assetto della giurisprudenza del Consiglio di Stato antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità della notificazione del ricorso: tra le diverse, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3747, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2009, 1477, citata nella sentenza in rassegna;
- k) sulla nullità della notifica del ricorso presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato (e perdurante vigenza delle disposizioni del r.d. n. 1611 del 1933 e della l. n. 260 del 1958): Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3980; 16 maggio 2018, n. 2928; sez. V, 2 febbraio 2018, n. 672; 7 aprile 2011, n. 2171 (in *Ragiusan*, 2012, 338, 294); sez. VI, 3 settembre 2009, n. 5195 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2009, 2057); 10 settembre 2008, n. 4315 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2008, 2455); sez. IV, 28 dicembre 2006, n. 8051, tutte citate nella sentenza in rassegna;
- l) sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali (tutte citate nella sentenza in rassegna): Corte cost. 20 maggio 2021, n. 102; 26 novembre 2020, n. 253 (in *Foro it.*, 2021, I, 19); 20 maggio 2020, n. 95 (*Giur. cost.*, 2020, 1154, con nota di CERRI); 24 aprile 2020, n. 80 (in *Foro it.*, 2020, I, 2222); 24 aprile 2020 n. 79 (in *Arch. locazioni*, 2020, 405, con nota di MASONI; *Riv. giur. edilizia*, 2020, I, 447 (m), con nota di DELLA RAGIONE); 13 dicembre 2019, n. 271 (in *Foro it.*, 2020, I, 1121, con nota di TRAVI; *Giur. cost.*, 2019, 3248, con nota di SCOCA; oggetto della News US in data 8 gennaio 2020);
- m) sul rapporto tra art. 24 Cost. e modalità di conseguimento della tutela giurisdizionale: Corte cost., 13 dicembre 2019, n. 271, cit.; 14 luglio 2017, n. 199 (in *Foro it.*, 2017, I, 2893); 3 marzo 2016, n. 44 (in *Corriere trib.*, 2016, 1300, con nota di CERIONI; *Giur. it.*, 2016, 2144 (m), con nota di GUIDARA; *Riv. trim. dir. trib.*, 2016, 513, con nota di KOSTNER);
- n) sulla nozione di rinnovazione della notificazione: Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 1996, n. 10852, secondo cui "La rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, 1° comma, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto, destinato a sovrapporsi a quello già posto in essere, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico; perché di rinnovazione possa parlarsi è pertanto

necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione";

o) sugli effetti della rinnovazione della notificazione in punto di prescrizione: Cass. civ., sez. II, 14 agosto 1997, n. 7617 (in *Giust. civ.*, 1998, I, 1108); sez. lav., 28 aprile 1992, n. 5084;

p) in dottrina:

p1) in senso contrario alle conclusioni raggiunte dalla sentenza in rassegna, R. DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo*, 2017, IV ed., Milano, 666 ss. (ivi i riferimenti ad altri casi in cui il c.p.c. prevede l'impossibilità della rinnovazione della notificazione non andata a buon fine per fatto della parte), secondo cui *"Nel caso di notifica presso l'Avvocatura generale anziché presso quella distrettuale, o viceversa, è da ritenere che se l'Avvocatura dello Stato si costituisce, ogni vizio della notifica risulta sanato, ancorché l'Avvocatura dichiari di costituirsi (dopo la scadenza del termine per ricorrere) al solo fine di far rilevare la nullità della notifica e quindi la decadenza dal ricorso. Se invece l'Avvocatura dello Stato non si costituisce, il giudice dovrà valutare se il vizio di notificazione è imputabile alla parte o all'ufficiale giudiziario, e nel primo caso negherà, nel secondo caso accorderà il rinnovo della notificazione";*

p2) in favore della tesi fatta propria dal giudice delle leggi, VILLATA – BERTONAZZI, in *Il processo amministrativo*, a cura di A. QUARANTA e V. LOPILATO, Milano, 2011, 445 ss.;

p3) per un ampio approfondimento sull'art. 291 c.p.c., A. BATA', V. CARBONE, *Le notificazioni – Dottrina e giurisprudenza*, Milano, 2016, secondo cui *"La rinnovazione della notificazione è consentita in caso di nullità della stessa, ma non in caso di inesistenza. In altri termini, solo la difformità dell'atto di impugnazione dal suo modulo legale, tale da non consentire, per la sua abnormità, che si inserisca in alcun modo nello sviluppo del processo, ne determina, per la sua inesistenza giuridica, l'insanabilità ex tunc e l'impossibilità di disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. 162 [...]. È stato, inoltre, sottolineato che presupposto per l'applicazione dell'articolo in esame è che la notifica si sia materialmente verificata, pur essendo viziata per l'inosservanza delle disposizioni stabilite dalla legge per le notificazioni, mentre non è invocabile nel caso che la notificazione non sia mai avvenuta, non essendo concepibile, in tal caso, alcuna rinnovazione".*